



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

RISPOSTA A NOTA

DEL

Prot. n. 45001.....

Palermo 27 GIU. 2015

OGGETTO: Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni in materia di permessi retribuiti ed assenze dal lavoro per malattia.

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

All'Avvocato Generale della Regione Siciliana

Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

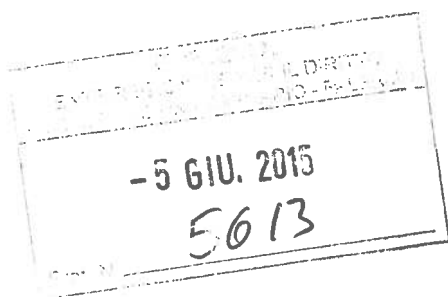
Agli Enti regionali

- ARAN
- A.R.P.A.
- E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)

All' Area Affari Generali del Dipartimento

Ai Dirigenti del Dipartimento
LORO SEDE

Al Comando del Corpo Forestale
SEDE



Nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 15 maggio 2015 è stata pubblicata la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante " Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale".

Il capo II del titolo II della citata legge, recante "Disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell'Amministrazione regionale" contiene una serie di disposizioni che intervengono in maniera significativa in materia di personale.

Tra queste, con la presente, per gli immediati riflessi che avranno fin dall'entrata in vigore della Legge sul rapporto di lavoro di tutti i dipendenti si intende trattare delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 49 (*Norme di armonizzazione contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*), con le quali il legislatore regionale interviene rispettivamente in materia di trattamento economico delle assenze per malattia e in materia di permessi retribuiti per motivi familiari o personali.

Trattamento economico assenze per malattia

Il citato comma 18 dell'art. 49 prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennità integrativa speciale e l'indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita ..."*

Per quanto disposto, a decorrere dal 15 maggio 2015, data di pubblicazione ed entrata in vigore della legge in parola, per ciascun evento morboso, di qualsiasi durata, per ognuno dei primi dieci giorni di assenza, verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità integrativa speciale e della indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore elemento fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Pertanto, le retribuzioni, relativamente al personale del comparto non dirigenziale, verranno ridotte in misura pari alla quota giornaliera lorda spettante in ordine alle seguenti voci:

- piano di lavoro
- indennità di amministrazione
- indennità (a titolo esemplificativo: indennità di turnazione, pronta reperibilità, tutela e vigilanza, informatica, consegnatario/cassiere e vice).

Mentre, per il personale dell'Area della dirigenza, le voci stipendiali interessate dalla decurtazione sono:

- retribuzione di posizione parte variabile

Nel caso di periodi di malattia continuativi superiori ai dieci giorni, a partire dall'undicesimo giorno viene ripristinata l'intera retribuzione spettante ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del C.C.R.L. 2002/2005 del comparto non dirigenziale e dell'art. 32 del C.C.R.L. 2002/2005 dell'area della dirigenza.

Le decurtazioni stipendiali di cui sopra si effettuano anche sui ridotti trattamenti economici previsti dai suddetti CC.RR.LL.LL. nell'ipotesi di assenze per malattia che, con riferimento all'ultimo triennio precedente, eccedono i 9 mesi.

In tali casi le decurtazioni opereranno in misura proporzionale alla retribuzione in godimento.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dai vigenti contratti del comparto e della dirigenza nei casi di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio Medico Legale dell'ASP.

Permessi retribuiti

Il comma 19 dell' art. 49 recita: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli"*.

Tale previsione modifica sostanzialmente quanto previsto dagli artt. 47 e 27 dei contratti collettivi vigenti rispettivamente per il comparto non dirigenziale e per l'area della dirigenza, in ordine al numero di giorni di permessi retribuiti spettanti **per particolari motivi familiari o personali** che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, spetteranno nella misura **di tre giorni per anno solare**.

Il comma 20 disciplina le modalità di fruizione e computo dei permessi in questione nel caso in cui il contratto collettivo preveda una fruizione alternativa ad ore e dispone che in tal caso la quantificazione viene effettuata esclusivamente in ore anche nell'ipotesi di permesso fruito per l'intera giornata lavorativa.

Pertanto per i dipendenti del comparto non dirigenziale, il cui contratto vigente prevede tale alternativa, il computo dei permessi fruiti sarà effettuato ad ore e, per i permessi fruiti per l'intera giornata il computo sarà effettuato con riguardo all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza. (per esempio nei casi di permessi giornalieri fruiti di mercoledì dal monte ore verranno detratte 10 ore).

Con riferimento al corrente anno, tenuto conto che la modifica legislativa operata decorre dalla entrata in vigore della legge, i giorni eventualmente già utilizzati dai dipendenti non saranno computati nel conteggio dei nuovi limiti previsti secondo il principio generale del *"tempus regit actum"*.

Assenze per visite specialistiche

Il comma 19 dell'art. 49 della L. r. n. 9/2015 rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici escludendo l'applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

La norma Statale che disciplina la materia è il comma 5-ter dell'art. 55 septies del D.lgs. n.165 del 2001 ove si stabilisce che *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalle strutture, anche private, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*.

La recente sentenza T.A.R. Lazio n. 08500/2014 ha annullato l'ultima circolare n. 2/2014 emanata in detta materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3/3/2014.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nelle more di una specifica regolamentazione, qualora il dipendente abbia necessità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi alle prestazioni sanitarie, potrà ricorrere anche all'istituto della malattia.

In tal caso sarà necessario che la documentazione giustificativa riporti indicazioni anche in ordine all'orario relativo alla presenza del dipendente presso la struttura.

Le assenze di cui sopra, ascritte alla malattia, sono soggette alle decurtazioni previste dal comma 18 dell'art. 49 e vengono computate nel periodo di comporta.

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

L'ASSESSORE

E. Leotta

E. Leotta